

Numero	Data	Risoluzione Municipale
22/2021	11.10.2021	765/2021 del 11.10.2021

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

sottoponiamo alla vostra attenzione il presente Messaggio Municipale proponente la ratifica della Convenzione con il Comune di Paradiso concernente le prestazioni dell'operatore sociale.

A. ASPETTI INTRODUTTIVI

Il Comune di Paradiso nel corso dell'anno 2018 ha comunicato al Municipio di Bissone la possibilità di usufruire per una determinata percentuale delle prestazioni del proprio operatore sociale comunale, in modo da poter rispondere ai bisogni ed ai disagi in campo sociale fra i diversi strati della popolazione.

Il Municipio, in data 7 novembre 2018, ha risposto positivamente al Comune di Paradiso, indicando che l'allora Servizio Sociale Comunale necessitava di colmare la carenza legata alla presa a carico sociale degli utenti.

Nel mese di gennaio 2019 il Municipio di Paradiso ha quindi elaborato e trasmesso gli elementi essenziali per l'allestimento di una convenzione municipale, chiedendo al Municipio di Bissone di volersi esprimere sugli stessi. L'Esecutivo nel febbraio 2019 ha comunicato il suo preavviso favorevole agli elementi alla base della convenzione. Successivamente i rappresentanti dei due Comuni si sono ritrovati in un incontro di coordinamento per conoscere la figura dell'operatore sociale e definire assieme i dettagli organizzativi e procedurali.

Dopo aver discusso il progetto di convenzione municipale, i due Esecutivi in data 31 dicembre 2019 hanno quindi sottoscritto lo stesso, facendo decorrere la collaborazione con effetto il 1° gennaio 2020.

La convenzione è stata sottoscritta in delega dai Municipi in virtù della delega concessa dai rispettivi regolamenti comunali e dall'art. 5a RALOC, che limita la durata a massimo 2 anni, dove una volta trascorsi e nella misura in cui il servizio venga mantenuto, i due Municipi si sarebbero impegnati a sottoporre ai Consigli comunali il testo della convenzione per la ratifica di loro competenza.

Il Municipio si dice favorevole alle prestazioni offerte dall'operatore sociale di Paradiso, in quanto si integrano in maniera ottimale al servizio offerto dai Servizi Sociali Comunali e permettono inoltre di completare gli stessi con la presa a carico sociale degli utenti e la gestione di progetti sociali (ad esempio il progetto Avvicinarsi-Anziani-Bissone).

Per questa ragione l'Esecutivo ha deciso di sottoporre il presente Messaggio al Legislativo, chiedente di voler consolidare questa preziosa collaborazione intercomunale, in favore della cittadinanza.

B. LA CONVENZIONE

Sottostante riportiamo le argomentazioni del Municipio ai singoli articoli della Convenzione.

- 1. Scopo:** lo scopo della Convenzione è quello di disciplinare la collaborazione tra il Comune di Paradiso e di Bissone in ambito delle prestazioni di operatore sociale.
- 2. Obiettivi:** la Convenzione si prefigge l'obiettivo di completare i Servizi Sociali Comunali di Bissone, che attualmente svolgono perlopiù compiti di natura amministrativa, senza alcuna gestione di progetti sociali o la presa a carico sociale di utenti.

L'operatore sociale non è quindi un doppione ai servizi comunali già offerti, anzi si integra agli stessi garantendo il monitoraggio del territorio, interventi puntuali in situazioni di disagio sociale, informazioni e consulenze al Municipio, allestimento di preavvisi tecnici o di proposte d'intervento sul territorio. Trattasi quindi di mansioni integrative a sostegno della popolazione.

3. **Sede e strumenti di lavoro:** la sede designata è il Comune di Paradiso, l'operatore sociale ha tuttavia a disposizione le sale dell'Amministrazione comunale per accogliere gli utenti domiciliati. Di principio, se richiesto dagli utenti, le consulenze e gli incontri avvengono a Bissone.
4. **Informazione / incontro con i Comuni:** questo articolo regola il compito della pubblicizzazione del servizio offerto in ambito sociale e fissa un incontro annuale per un confronto sul funzionamento della convenzione.
5. **Prestazioni al Comune:** il Comune di Bissone, tenuto conto del periodo di prova, ha deciso di proporre il mantenimento della percentuale lavorativa dell'operatore sociale al 10%, riservata la facoltà di adeguare questa percentuale in funzione delle effettive esigenze sul territorio comunale. Attualmente al Comune di Bissone è richiesta una partecipazione finanziaria annuale di CHF 9'961.70, corrispondente al grado di occupazione del 10%. La presenza dell'operatore sociale è stabilita indicativamente il lunedì mattina, dalle ore 08.00 alle ore 12.00.

Dettaglio della presenza dell'operatore nei singoli Comuni aderenti alla convenzione e finanziamento:

Comune	Bissone	Grancia	Morcote	Vico Morcote
%	10%	10%	10%	5%
Partecipazione finanziaria	9'961.70	9'961.70	9'961.70	4'980.85
Orari di presenza (indicativi)	martedì 08.00-12.00	martedì 13.30-17.30	giovedì 08.00-12.00	mercoledì 15.30-17.30

6. **Riservatezza:** l'articolo regola il segreto d'ufficio e l'obbligo di annuncio all'ARP in caso di situazioni particolari.
7. **Finanziamento / fatturazione:** con la sottoscrizione della Convenzione, il Comune di Bissone sarà chiamato a partecipare ai costi salariali e per oneri sociali definiti al 1° gennaio di ogni anno dal Comune di Paradiso, in funzione della percentuale d'impiego dell'operatore sociale. Eventuali spese straordinarie, indennità chilometriche, spese telefoniche saranno fatturate a consuntivo sulla base degli interventi necessari. La fatturazione viene eseguita entro il mese di gennaio dell'anno susseguente.
8. **Durata / disdetta:** riservata l'approvazione da parte dei rispettivi Legislativi comunali di Bissone e Paradiso, l'entrata in vigore della convenzione è stabilita al 1° gennaio 2022. La durata è indeterminata, salvo la possibilità d'inoltro della disdetta con un preavviso scritto di 3 mesi.
9. **Modifiche:** questo articolo definisce le modalità per proporre delle modifiche alla Convenzione, riservata la procedura di ratifica a norma della LOC.

C. IMPLICAZIONI FINANZIARIE

Come indicato in precedenza, il Comune di Bissone usufruirà delle prestazioni dell'operatore sociale nella misura del 10%, partecipando ai costi salariali e per oneri sociali.

Per l'anno 2022 è quindi previsto un costo a carico della gestione corrente di CHF 9'961.70. Lo stesso, con le dovute riserve, è stato già inserito a preventivo 2022. Le implicazioni finanziarie della convenzione sono quindi visibili nei conti, oltre ad essere già conosciute nell'ambito dei precedenti conti di gestione 2020 e 2021.

Il costo di gestione corrente risulta, a parere del Municipio, sostenibile e proporzionale alle prestazioni ricevute.

Un eventuale aumento della percentuale d'impiego sarà evidenziata nell'ambito dei messaggi sui preventivi, in modo da poter garantire il corretto coinvolgimento del Consiglio comunale.

D. PROCEDURA AMMINISTRATIVA

Giusta gli artt. 13 cpv. 1 lett. a) e 193a LOC il Comune può sottoscrivere convenzioni con enti pubblici o privati per l'esecuzione dei suoi compiti. La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l'organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta. Essa va sottoposta al Consiglio comunale secondo le modalità previste per il Regolamento organico comunale, riservati i casi di esclusiva competenza municipale.

Dopo l'approvazione del Consiglio comunale e la crescita in giudicato della decisione, la convenzione dev'essere sottoposta all'Autorità cantonale a norma dell'art. 190 LOC per la ratifica di sua competenza. Con la ratifica la convenzione diventa esecutiva.

E. DISPOSITIVO DECISIONALE


Sulla base di quanto sopra esposto, invitiamo il lodevole Consiglio comunale a voler

risolvere:

1. è approvata la Convenzione che regola le prestazioni dell'operatore sociale del Comune di Paradiso nel Comune di Bissone allegata al presente Messaggio
2. la Convenzione esplica i suoi effetti a contare dal 1° gennaio 2022, riservata l'approvazione dell'Autorità cantonale competente a norma dell'art. 190 LOC
3. il Municipio è incaricato del seguito

Con ogni ossequio.

Bissone, 11 ottobre 2021.

Il Sindaco: 
Andrea Incerti

PER IL MUNICIPIO

Il Segretario: 
Ivan Monaco



Per esame e rapporto (art. 10 RALOC):

- (x) Commissione della Gestione
- (x) Commissione della Legislazione

Allegato: testo della Convenzione.

C o n v e n z i o n e

concernente le prestazioni dell'operatore sociale

Il **Comune di Paradiso**, rappresentato dal Municipio e per esso dal Sindaco, Avv. Ettore Vismara e dal Segretario comunale Waldo Pfund;

e

il **Comune di Bisone** (detto in seguito Comune convenzionato), rappresentato dal Municipio e per esso dal Sindaco, Andrea Incerti e dal Segretario comunale Ivan Monaco;

richiamato:

- lo scritto datato 25 ottobre 2018 con il quale il Municipio di Paradiso formulava ai Comuni di Bissone, Grancia, Melide, Morcote e Vico Morcote la proposta di usufruire delle prestazioni dell'operatore sociale alle dipendenze del Comune di Paradiso per i bisogni in ambito sociale dei singoli Comuni;
- le risposte dei Comuni di Bissone, Grancia, Morcote e Vico Morcote a conferma dell'interesse a poter usufruire delle competenze dell'operatore sociale, secondo le proprie necessità e con diversi gradi di occupazione;
- lo scritto 17 gennaio 2019 del Municipio di Paradiso con il quale sottoponeva ad ogni Comune interessato la chiave di partecipazione ai costi a proprio carico tenuto conto del grado di occupazione definito per ogni singolo Comune;
- la conferma di accettazione del Comune di Bissone datata 6 febbraio 2019 a ratifica della rispettiva percentuale e per l'assunzione degli oneri salariali;
- le rispettive risoluzioni dei Consigli comunali di Paradiso e di Bissone a ratifica del presente accordo di collaborazione;

preso atto dell'adeguato periodo di sperimentazione effettuato che ha permesso ai singoli Comuni di esprimersi sulla validità del servizio (cfr. lettera Comune di Bissone del 21 agosto 2019);

ravveduto come l'interesse dimostrato dal Comune di Bissone permette di regolamentare il servizio attribuito mediante una convenzione elaborata nel rispetto dell'art. 13 cpv. 1 lett. a), rispettivamente 193a della Legge organica comunale (LOC);

stipulano quanto segue:

Art. 1

Scopo

La presente convenzione disciplina la collaborazione tra i due Comuni in ambito delle prestazioni di operatore sociale fornite dal Comune di Paradiso. La convenzione definisce le prestazioni erogate e le modalità di collaborazione tra i due Comuni in questo ambito.

Art. 2

Obiettivi

¹La funzione è intesa a voler garantire un servizio di accompagnamento sociale a favore del Comune convenzionato sulla base delle proprie esigenze.

²Le prestazioni dell'operatore sociale sono strettamente circoscritte alle seguenti attività:

- monitoraggio del territorio, con particolare attenzione ai giovani, agli anziani, alle famiglie ed alle persone con disagi sociali conseguenti a situazioni di disoccupazione e dipendenze;
- intervento in situazioni di disagio sociale, relazionale, economico al fine di migliorare il grado di autonomia personale e l'integrazione sociale;
- coordinamento delle attività con i servizi cantonali preposti;
- informazione e consulenze con il Municipio e con la Cancelleria comunale del Comune convenzionato per le situazioni che richiedono il loro intervento;
- allestire i preavvisi ed i rapporti richiesti dall'Autorità comunale, cantonale e dell'Autorità regionale di protezione;
- proporre misure concrete di intervento sul territorio da concordare con il Municipio del Comune convenzionato.

Art. 3

Sede/strumenti di lavoro

¹L'attività dell'operatore sociale avviene di principio nella sede di lavoro a Paradiso, cui spetta la messa a disposizione della logistica e degli strumenti di lavoro.

²Il Comune convenzionato mette a sua volta a disposizione lo spazio e gli strumenti necessari qualora necessitasse che l'operatore sociale risulti operativo nella loro sede.

³L'archivio dei documenti è gestito centralmente presso la sede a Paradiso.

Art. 4

Informazione/Incontro con i Comuni

¹Al Comune convenzionato spetta l'informazione alla propria cittadinanza della collaborazione con l'operatore sociale del Comune di Paradiso.

²I singoli Comuni, per il tramite dei loro Sindaci o Capi Dicastero, si incontreranno una volta l'anno, nel corso del mese di novembre, per discutere sull'andamento del servizio, rispettivamente ottimizzarne il funzionamento.

Art. 5

Prestazioni al Comune

¹Il Comune convenzionato fruisce delle prestazioni dell'operatore sociale nella misura del%.

²Il piano orario dell'operatore sociale viene concordato come segue:

Comune	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì
.....

³Previo accordo tra le parti, ai Municipi è delegata la competenza decisionale di adeguamento, in ogni momento, della percentuale di presenza dell'operatore sociale in base alle effettive esigenze con conseguente adeguamento della partecipazione finanziaria.

Art. 6

Riservatezza

¹L'operatore sociale è strettamente legato alle usuali regole del segreto professionale e discrezione a tutela della privacy degli utenti.

²L'operatore sociale, previa informazione al Capo Dicastero e/o altre persone designate, segnalerà alla competente Autorità Regionale di Protezione le situazioni che richiedono l'adozione di particolari misure di protezione.

Art. 7Finanziamento/
Fatturazione

¹Il Comune convenzionato partecipa ai costi salariali e per oneri sociali, definiti al 1. gennaio di ogni anno, nei limiti della percentuale di cui all'art. 5 cpv. 1, in ossequio ai contenuti di partecipazione indicati nello scritto 17 gennaio 2019 ed in particolare alla classificazione salariale prevista per la funzione di operatore sociale di cui all'art. 45 del Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Paradiso e delle sue aziende comunali.

²Eventuali spese per prestazioni straordinarie, indennità chilometriche e spese telefoniche, verranno fatturate a consuntivo sulla base degli interventi necessari.

³La fatturazione delle prestazioni di cui al cpv. 2, verrà effettuata dai servizi finanziari del Comune di Paradiso entro il mese di gennaio dell'anno susseguente.

Art. 8

Durata/Disdetta

¹La presente convenzione entra in vigore dopo sottoscrizione da parte dei Municipi e approvazione dei rispettivi Consigli Comunali con inizio il 1. gennaio 2022.

²La presente convenzione ha una durata indeterminata, salvo disdetta da una delle parti con preavviso scritto di 3 (tre) mesi.

Art. 9

Modifiche

E' facoltà di entrambi i Comuni proporre modifiche alla presente convenzione in ogni tempo, qualora circostanze particolari lo imponessero. In tal caso le modifiche dovranno essere sottoposte ai rispettivi Consigli comunali.

Per il Municipio di Paradiso

Il Sindaco

Il Segretario

Avv. Ettore Vismara

Waldo Pfund

Paradiso,

Risoluzione municipale del 23 agosto 2021

Risoluzione CC del

Per il Municipio di Bissonne

Il Sindaco

Il Segretario

Andrea Incerti

Ivan Monaco

Bissonne,

Risoluzione municipale del.....

Risoluzione CC del.....